II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 1992

riguardante la definizione di un addendum del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nei cinque nuovi Länder e a Berlino Est, nella Repubblica federale di Germania

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(92/476/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3575/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, relativo all'intervento dei fondi strutturali nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 [3], in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando che, con la decisione 91/241/CEE [4], la Commissione ha approvato il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nei cinque nuovi Länder e a Berlino Est, nella Repubblica federale di Germania;

considerando che tra il 21 gennaio 1992 e il 13 maggio 1992 la Repubblica federale di Germania ha presentato alla Commissione tre piani settoriali di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 866/90, concernenti l'ammodernamento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli;

considerando che i piani presentati dallo Stato membro contengono la descrizione degli aspetti prioritari, nonché indicazioni circa l'utilizzazione dei finanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione orientamento, per la realizzazione dei piani;

considerando che, a norma dell'articolo 19 bis del regolamento (CEE) n. 866/90, fino al 31 dicembre 1991 la Commissione poteva decidere la concessione del contributo a favore di programmi operativi che prevedessero investimenti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca conformi ai criteri di selezione di cui all'articolo 8 del suddetto regolamento, senza che fosse necessario procedere previamente, per detto territorio, all'elaborazione dei piani settoriali e dei quadri comunitari di sostegno previsti agli articoli da 2 a 7;

considerando che l'addendum del quadro comunitario di sostegno è stato predisposto di concerto con lo Stato membro interessato nell'ambito della partnership di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alla missione dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti [5];

considerando che tutte le misure previste dall'addendum sono conformi alla decisione 90/342/CEE della Commis-

[1] GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 19.
[2] GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1.
[3] GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
[4] GU n. L 114 del 7. 5. 1991, pag. 30.
[5] GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

sione, del 7 giugno 1990, relativa alla fissazione dei criteri di scelta da adottare per gli investimenti riguardanti il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura [1];

considerando che la Commissione è disposta ad esaminare la possibilità di un contributo al finanziamento di questo addendum da parte di altri strumenti di prestito comunitari, secondo le specifiche disposizioni che li disciplinano;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro [2], la presente decisione è inviata allo Stato membro sotto forma di dichiarazione di intenzione;

considerando che, a norma dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio concernenti il contributo dei fondi strutturali al finanziamento degli interventi previsti dal quadro comunitario di sostegno verranno stabiliti sulla base delle successive decisioni della Commissione recanti approvazione delle operazioni di cui trattasi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È definito l'addendum del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nei cinque nuovi Länder e a Berlino Est, nella Repubblica federale di Germania, concernente il periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1993.

La Commissione dichiara che intende contribuire all'attuazione dell'addendum del quadro comunitario di sostegno nel rispetto delle pertinenti disposizioni e in conformità con le norme e gli indirizzi dei fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari esistenti.

Articolo 2

L'addendum del quadro comunitario di sostegno contiene i seguenti elementi essenziali:

a) un'indicazione degli aspetti prioritari dell'azione congiunta da avviare nei seguenti settori:
   1) carni,
   2) sezionamento delle carcasse e smaltimento degli scarti di macellazione,
   3) latte e prodotti lattiero-caseari;

b) un piano indicativo di finanziamento, a prezzi costanti 1991, che precisa sia l'investimento totale relativo alle iniziative prioritarie decise per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, corrispondente a 179 843 752 ecu per l'intero periodo, sia le disposizioni previste con riguardo al contributo imputabile al bilancio comunitario, secondo la seguente ripartizione:

(in ecu)

1. carni	49 611 963
2. sezionamento delle carcasse e smaltimento degli scarti di macellazione	12 013 455
3. latte e prodotti lattiero-caseari	118 218 334
Totale	179 843 752

Il fabbisogno di finanziamento nazionale che ne risulta, pari a 302 486 023 ecu per il settore pubblico e a 681 558 984 ecu per il settore privato, può essere parzialmente coperto mediante il ricorso a prestiti comunitari erogati dalla Banca europea per gli investimenti e da altri strumenti di prestito.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente dichiarazione di intenzione.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

[1] GU n. L 163 del 29. 6. 1990, pag. 71.
[2] GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.